

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2869 del 08/06/2021
Oggetto	Rinnovo fuori termine, con cambio di titolarità, della concessione FEPPT0164 per occupazione di area del demanio idrico con n. 2 rampe carrabili e un manufatto di scarico acque meteoriche ubicati in destra idraulica del Po di Primaro, in loc. Torre Fossa in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE19T0097 Richiedente: Rambaldi Michele
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2982 del 08/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto GIUGNO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo fuori termine, con cambio di titolarità, della concessione FEPPT0164 per occupazione di area del demanio idrico con n. 2 rampe carrabili e un manufatto di scarico acque meteoriche ubicati in destra idraulica del Po di Primaro, in loc. Torre Fossa in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE19T0097

Richiedente: Rambaldi Michele

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 838 del 27/01/2006 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato fino al 26/01/2018 al sig. Rambaldi Paolo, c.f. RMBPLA42T23D548I, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Primaro con due rampe carrabili unico accesso alla proprietà privata e un manufatto di scarico acque meteoriche in Comune di Ferrara (pratica FEPPT0164);

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 18/11/2019 registrata al PG/2019/177500 del 18/11/2019 e successive integrazioni Prott. PG/2020/69710 del 13/05/2020 e PG/2020/91825 del 25/06/2020 con cui il sig. Rambaldi Michele, c.f. RMBMHL68M18D548E, erede del sig. Rambaldi Paolo, residente in via G. Fabbri, 554/2 nel Comune di Ferrara (FE), ha richiesto il rinnovo fuori termine con cambio di titolarità della succitata concessione FEPPT0164 rilasciata con determinazione dirigenziale n. 838 del 27/01/2006 (nuovo codice pratica FE19T0097);

PRESO ATTO INOLTRE delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà conservate agli atti al PG/2020/112916 del 05/08/2020 con cui tutti gli eredi legittimi del sig. Rambaldi Paolo hanno assentito al mantenimento della parte a loro spettante del deposito cauzionale, pari complessivamente a € 350,00, versato il 28/10/2005 da Rambaldi Paolo, quale deposito cauzionale della concessione FE19T0097 intestata a Rambaldi Michele, c.f. RMBMHL68M18D548E;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 292 del 19/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria di Rete Natura 2000 ZPS IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2668 del 01/09/2020 inviato con nota registrata al PG/2020/128027 del 07/09/2020);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della Montagna (Prevalutazione di Incidenza positiva trasmessa con nota conservata agli atti al PG/2020/115914 del 10/08/2020);
- Comune di Ferrara (Parere ai fini ambientali inviato con nota registrata al PG/2020/168261 del 19/11/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che:

- in relazione agli oneri derivanti dalla concessione FEPPT0164 il pagamento dei canoni richiesti fino alla scadenza (26/01/2018) risulta regolare e sono stati versati canoni anche dopo tale;
- è stata esercitata la continuazione dell'occupazione senza titolo, per il periodo dal 27/01/2018 (giorno successivo alla scadenza della precedente concessione FEPPT0164) al 17/11/2019 (giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione);

RITENUTO:

- di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i., della d.G.R. 913/2019 e della d.G.R. 469/2011 in € 285,90 per l'annualità 2021 per l'occupazione con due rampe carrabili, unico accesso alla proprietà privata, e un manufatto di scarico acque meteoriche Ø50;
- di quantificare l'importo dovuto fino al 31/12/2021, comprensivo dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo, per il periodo dal 27/01/2018 (giorno successivo alla scadenza della precedente concessione FEPPT0164) al 17/11/2019 (giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione), ai sensi dell'art.51 L.R.24/2009 sostituito da art.8 L.R.11 del 27 luglio 2018, considerando i canoni già versati per le annualità fino al 2021, in € 393,35;

- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione 838 del 27/01/2006 in € 350,00 e versato dal sig. Rambaldi Paolo in data 28/10/2005 quale deposito cauzionale della concessione FE19T0097 intestata a Rambaldi Michele;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- in data 16/11/2019 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 27/05/2021 l'importo di € 393,35 corrispondente a quanto dovuto fino al 31/12/2021 e comprensivo dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo, per il periodo dal 27/01/2018 (giorno successivo alla scadenza della precedente concessione FEPPT0164) al 17/11/2019 (giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione), ai sensi dell'art.51 L.R.24/2009 sostituito da art.8 L.R.11 del 27 luglio 2018, considerando i canoni già versati per le annualità fino al 2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Rambaldi Michele, c.f. RMBMHL68M18D548E, il rinnovo fuori termine con cambio di titolarità della concessione FEPPT0164, avente ora il nuovo codice FE19T0097, per l'occupazione di are del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro, così distinte:
 - a) una rampa carrabile in via G. Fabbri 613 in Comune di Ferrara addossata all'argine destro del Po di Primaro, lato golena, catastalmente identificata di fronte alla part. 22 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara;
 - b) un manufatto di scarico acque meteoriche Ø50 ubicato in sponda destra del Po di Primaro, di fronte alla part. 82 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara.
 - c) una rampa carrabile in via G. Fabbri 554 addossata all'argine destro del Po di Primaro, lato campagna, di fronte alla part. 87 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara.
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2030**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/05/2021 (PG/2021/87577 del 03/06/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in € 285,90 per l'occupazione con due rampe carrabili, unico accesso alla proprietà privata, e un manufatto di scarico acque meteoriche Ø50;
5. di quantificare l'importo dovuto fino al 31/12/2021, comprensivo dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo, per il periodo dal 27/01/2018 (giorno successivo alla scadenza della precedente concessione FEPPT0164) al 17/11/2019 (giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione), ai sensi dell'art.51 L.R.24/2009 sostituito da art.8 L.R.11 del 27 luglio 2018, considerando i canoni già versati per le annualità fino al 2021, in € 393,35;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione 838 del 27/01/2006 in € 350,00 e versato dal sig. Rambaldi Paolo in data 28/10/2005 quale deposito cauzionale della concessione FE19T0097 intestata a Rambaldi Michele;
7. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 16/11/2019 l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
 - in data 27/05/2021 l'importo di € 393,35 corrispondente a quanto dovuto fino al 31/12/2021 e comprensivo dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo, per il periodo dal 27/01/2018 (giorno successivo alla scadenza della precedente concessione FEPPT0164) al 17/11/2019 (giorno antecedente la data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione), ai sensi dell'art.51 L.R.24/2009 sostituito da art.8 L.R.11 del 27 luglio 2018, considerando i canoni già versati per le annualità fino al 2021;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Rambaldi Michele, c.f. RMBMHL68M18D548E (cod. pratica FE19T0097).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. Le aree demaniali oggetto di concessione afferiscono al corso d'acqua Po di Primaro, e risultano così distinte:

a) una rampa carrabile in via G. Fabbri 613 in Comune di Ferrara addossata all'argine destro del Po di Primaro, lato golena, catastalmente identificata di fronte alla part. 22 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara;

b) un manufatto di scarico acque meteoriche Ø50 ubicato in sponda destra del Po di Primaro, di fronte alla part. 82 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara;

c) una rampa carrabile in via G. Fabbri 554 addossata all'argine destro del Po di Primaro, lato campagna, di fronte alla part. 87 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara;

come risultante nell'allegato elaborato grafico.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso due rampe carrabili, unico accesso alla proprietà privata, e un manufatto di scarico acque meteoriche Ø50.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite il sistema "PagoPA", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 350,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE19T0097;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2668 del 01/09/2020 trasmesso con nota registrata al PG/2020/128027 del 07/09/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Servizio Area Reno e Po di Volano :

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico, così distinte:

a) una rampa carrabile addossata all’argine destro del Po di Primaro, lato golena, di fronte alla part. 22 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara;

b) un manufatto di scarico acque meteoriche Ø50 ubicato in sponda destra del Po di Primaro, di fronte alla part. 82 (proprietà privata) del fg. 228 del Comune di Ferrara.

c) una rampa carrabile addossata all’argine destro del Po di Primaro, lato campagna, di fronte alla part. 87 del fg. 228 del Comune di Ferrara.

2. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

3. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

4. *Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*
5. *Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al richiedente.*
6. *E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*
7. *La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
8. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*
9. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Servizio, possono essere installati opportuni sistemi antiallagamento del tipo valvole a clapet, o similari.*
10. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano – sede di Ferrara.*
11. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*
12. *Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono due delle opere che occupano i beni del demanio idrico (ad esclusione della rampa ubicata verso campagna), è in area golenale e che*

pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

13. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

15. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

16. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

17. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

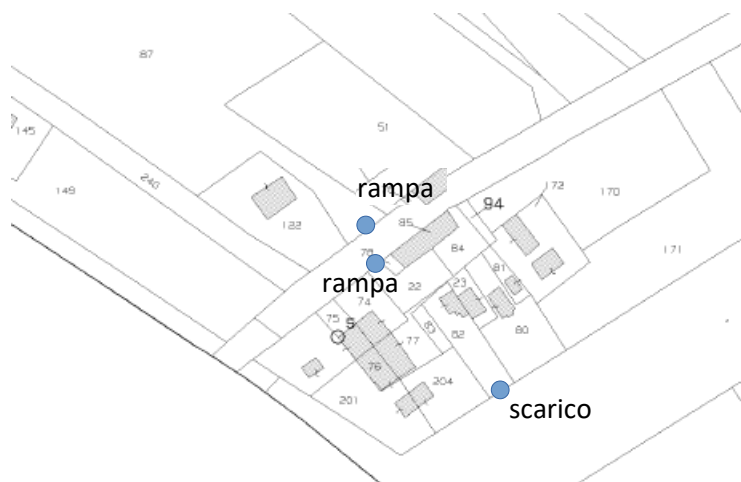
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.